

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04877 Giuliano ed altri: Sul corretto svolgimento in piena sicurezza dell'attività giudiziaria	11
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	16
5-04879 Annibaldi ed altri: Su iniziative da adottare per l'espletamento dell'esame da avvocato 2020/2021.	
5-04880 Conte: Sulle iniziative da adottare per garantire la sicurezza rispetto al contenimento del contagio da Covid-19 durante l'esame di abilitazione alla professione forense 2020/2021	11
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	18
5-04881 Zanettin: In merito a fatti accaduti ai danni di detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere	12
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	19
5-04882 Giannone ed altri: Sul legittimo impedimento degli avvocati in isolamento, quarantena o positivi al Covid-19	12
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	22
5-04883 Bisa ed altri: Sulla regolarità del concorso in magistratura	13
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	23
5-04950 Maschio e Varchi: Sulle mancate iniziative per mettere in sicurezza gli istituti penitenziari nel periodo dell'emergenza sanitaria	13
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	24

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131- <i>bis</i> , 391- <i>bis</i> , 391- <i>ter</i> e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.	
Audizione di Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi « Roma Tre », di Tullio Padovani, professore di diritto penale presso la Scuola superiore S.	

Anna di Pisa – Accademico dei Lincei (in videoconferenza) e di Serena Quattrococo, professoressa di diritto processuale penale presso l'Università del Piemonte orientale (in videoconferenza) (*Svolgimento e conclusione*) 14

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 5 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 13.10.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Ricorda che, a norma dell'articolo 135-ter, comma 4, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate, risponderà il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante avrà il diritto di replicare, per non più di due minuti.

5-04877 Giuliano ed altri: Sul corretto svolgimento in piena sicurezza dell'attività giudiziaria.

Elisa SCUTELLÀ (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elisa SCUTELLÀ (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, si dichiara pienamente soddisfatta dalla stessa che dimostra come l'Esecutivo abbia avviato un processo che si attendeva da molto tempo.

5-04879 Annibaldi ed altri: Su iniziative da adottare per l'espletamento dell'esame da avvocato 2020/2021.

5-04880 Conte: Sulle iniziative da adottare per garantire la sicurezza rispetto al contenimento del

contagio da Covid-19 durante l'esame di abilitazione alla professione forense 2020/2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che le interrogazioni 5-04879 Annibaldi ed altri 5-04880 Conte, vertendo sullo stesso argomento, su richiesta del rappresentante del Governo, saranno svolte congiuntamente.

Cosimo Maria FERRI (IV), nell'illustrare l'interrogazione 5-04879 Annibaldi ed altri, della quale è cofirmatario, stigmatizza il comportamento del Ministro della Giustizia che questa mattina, senza attendere che la Commissione svolgesse l'esame dell'atto di sindacato ispettivo in discussione, ha diffuso il contenuto della risposta attraverso i *social network*.

Federico CONTE (LEU) illustra la sua interrogazione 5-04880 sottolineando che la stessa è stata parzialmente superata dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, che alla lettera z) del comma 9 dell'articolo 1 sospende lo svolgimento delle prove pre-selettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Cosimo Maria FERRI (IV), replicando, si dichiara insoddisfatto in primo luogo per le modalità già illustrate con le quali il ministro Bonafede ha divulgato la risposta all'atto di sindacato ispettivo da lui sottoscritto. Evidenzia inoltre che, sebbene sulla qualità della selezione e sulle regole di accesso alla professione di avvocato vi sia un consenso unanime, non si possa non tenere conto che è in corso una fase di emergenza sanitaria che sta obbligando il

Paese a fare molti sacrifici. In quest'ottica il suo gruppo ha evidenziato la necessità di trovare una soluzione per procedere celermente all'espletamento dell'esame da avvocato 2020/2021. Ritiene che la soluzione prospettata nella risposta del rappresentante del Governo, che sospende la procedura concorsuale, non sia percorribile e che a seguito di tale sospensione i 25.000 candidati interessati da tale procedura non potranno programmare il proprio futuro. Evidenzia, quindi, che, per quanto riguarda il comparto scuola, il Governo ha invece acconsentito a che si svolgano regolarmente le prove concorsuali. Nel ribadire il proprio disappunto in merito al comportamento del Ministro della giustizia che, violando le buone regole del rapporto tra Governo e Parlamento, ha comunicato la sospensione del concorso dell'esame da avvocato solo perché stimolato dall'interrogazione a sua firma, precisa che il suo gruppo parlamentare vigilerà affinché vengano rispettati i tempi di svolgimento citati nella risposta fornita dal sottosegretario Giorgis. Sottolinea tuttavia che ritiene che ciò non sarà possibile a causa della difficoltà di moltiplicare il numero delle commissioni d'esame. Preannuncia, infine, che sarà cura del suo gruppo verificare anche che sia garantita la salute di tutti i candidati.

Federico CONTE (LEU), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, ritiene tuttavia che la previsione di rinviare lo svolgimento delle prove d'esame alla primavera prossima, sebbene auspicabile, non dia certezze, in quanto affidata all'imprevedibile evolversi della vicenda pandemica. A suo avviso è necessario che il Governo stabilisca da subito, concordandolo al suo interno e se possibile anche con le forze di opposizione, le modalità che potrebbero garantire lo svolgimento delle prove in sicurezza. Tali modalità dovrebbero contemperare l'esigenza dei 25 mila aspiranti avvocati a veder realizzato il proprio diritto con quella, che il sottosegretario Giorgis ha sottolineato e che condivide pienamente, che la prova abbia le caratteristiche selettive adeguate al rilievo costituzionale della funzione di avvocato nella

società. A suo avviso la sola prova orale non può garantire una selezione adeguata ma sottolinea che il sistema attuale di selezione è datato. Suggerisce, infine, di valutare la possibilità di mutuare il sistema delle risposte multiple adottato per il *Bar Exam* nello Stato di New York.

5-04881 Zanettin: In merito a fatti accaduti ai danni di detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Pierantonio ZANETTIN (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'esposizione ricca di chiarimenti che consente di poter avere un quadro più chiaro su quanto accaduto il 6 aprile scorso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, sottolinea che tali fatti si collocano nella prima fase emergenziale sanitaria e rammenta che in quell'occasione vi sono state numerosi episodi di tensione all'interno delle carceri. Ciò nonostante, raccomanda al Governo di tenere saldi i valori di civiltà che contraddistinguono la Carta costituzionale italiana. Nel ricordare che Cesare Beccaria affermava che l'espiazione della pena è finalizzata alla redenzione, sottolinea come Forza Italia aborra gli eccessi di violenza da parte degli agenti penitenziari verso i detenuti la cui dignità va sempre salvaguardata. Manifesta quindi la propria criticità nei confronti della visione carcerocentrica che spesso traspare dalla condotta dell'attuale e del precedente Esecutivo. Ricorda, infine, come il Ministro Bonafede abbia spettacolarizzato il rientro di Cesare Battisti in Italia e ribadisce che i detenuti, in quanto persone, non possono essere dileggiati.

5-04882 Giannone ed altri: Sul legittimo impedimento degli avvocati in isolamento, quarantena o positivi al Covid-19.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C!-AC) illustra l'interrogazione in titolo della quale è cofirmataria.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C!-AC) nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, non comprende tuttavia le ragioni per le quali, stante la straordinarietà della situazione, non si possa intervenire preventivamente sulla questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in discussione, invece di attendere che la giurisprudenza si esprima in merito. A suo avviso la questione deve essere affrontata infatti a livello legislativo e ritiene che si potrebbe introdurre una modifica al decreto-legge cosiddetto « Ristori » con la quale si preveda il legittimo impedimento per gli avvocati in isolamento, in quarantena o positivi al Covid-19. Sottolinea come sia infatti doveroso un intervento del Parlamento che tuteli sia gli avvocati sia i loro clienti.

5-04883 Bisa ed altri: Sulla regolarità del concorso in magistratura.

Manfredi POTENTI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo della quale è cofirmatario.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manfredi POTENTI (LEGA) replicando, manifesta la propria insoddisfazione per la risposta resa. Sottolinea che il suo gruppo ha ritenuto necessario riproporre il quesito dopo la risposta del Ministro della giustizia in Assemblea del 14 ottobre scorso, ritenendo la stessa superficiale. Evidenzia, infatti, che, sebbene sia corretto affermare che la funzione di alta vigilanza riservata al Ministero possa risultare impeditiva di una incisiva attività del Ministero stesso, il secondo comma dell'articolo 19 del regio decreto n. 1860 del 1925 dispone che il Ministro della giustizia possa intervenire in seno alla commissione o alle sottocommissioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed ha facoltà di annullare gli esami nei

quali siano avvenute irregolarità. Pertanto, pur non auspicando che normalmente ciò accada, sottolinea come invece, nel caso di cui all'atto di sindacato ispettivo in discussione, sarebbe opportuno prendere in considerazione una simile opportunità. Precisa, infine, che l'atto di sindacato ispettivo in discussione, così come la precedente interrogazione del collega Zanettin, pur non avendo ottenuto una risposta soddisfacente, hanno prodotto l'effetto di sensibilizzare l'Esecutivo sulle questioni in esse contenute. Preannuncia infine che sarà sua cura vigilare, non solo come parlamentare ma soprattutto in qualità di operatore del diritto, sulle iniziative che il Governo adotterà sulla materia.

5-04950 Maschio e Varchi: Sulle mancate iniziative per mettere in sicurezza gli istituti penitenziari nel periodo dell'emergenza sanitaria.

Galeazzo BIGNAMI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Galeazzo BIGNAMI (FDI), replicando, dichiara la propria insoddisfazione, considerato in primo luogo che larga parte delle informazioni fornite dal sottosegretario nella sua risposta erano già contenute nel testo dell'interrogazione, soprattutto con riguardo alle categorie di detenuti che sono escluse dall'accesso alle misure di alleggerimento dell'affollamento carcerario assunte dal Governo. Fa presente che l'intento degli interroganti era piuttosto quello di conoscere le ragioni per le quali il Governo non abbia assunto nei mesi scorsi iniziative tempestive volte ad individuare soluzioni di medio e lungo periodo per mettere in sicurezza gli edifici penitenziari, salvaguardando da un lato la salute dei detenuti e dall'altro le esigenze di certezza della pena. Nel lamentare peraltro l'insufficienza dei fondi dell'Unione europea che saranno destinati all'edilizia carceraria, rileva che il Governo si è limitato ad adottare soluzioni temporanee, che nei fatti configurano un

nuovo « svuota carceri », con il solo obiettivo di tutelarsi rispetto alle proprie responsabilità.

Mario PERANTONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricorda che – come convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione delle proposte emendative alle parti di competenza del provvedimento è fissato alle ore 18 di domani, venerdì 6 novembre.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante

nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 novembre scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di acquisire contributi scritti da parte di due esperti per gruppo, che saranno messi a disposizione dei commissari anche al fine di fornire un prezioso contributo per l'attività emendativa presso la Commissione Affari costituzionali.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 5 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.

Audizione di Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi « Roma Tre », di Tullio Padovani, professore di diritto penale presso la Scuola superiore S. Anna di Pisa – Accademico dei Lincei (in videoconferenza) e di Serena Quattrocchio, professoressa di diritto processuale penale presso l'Università del Piemonte orientale (in videoconferenza).

(Svolgimento e conclusione).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione, Alfonso CELOTTO, *professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi « Roma Tre »*, Tullio PADOVANI, *professore di diritto penale presso la Scuola superiore S. Anna di Pisa – Accademico dei Lincei* (in videoconferenza), e

Serena QUATTROCOLO, *professoressa di diritto processuale penale presso l'Università del Piemonte orientale* (in videoconferenza).

Mario PERANTONI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-04877 Giuliano ed altri: Sul corretto svolgimento in piena sicurezza dell'attività giudiziaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente,

la recrudescenza dell'infezione pandemica rende più difficile e problematico lo svolgimento di qualsiasi attività privata e pubblica, compresa l'attività giudiziaria: tuttavia è necessario che questa fondamentale funzione non subisca interruzioni, e al contempo venga svolta in sicurezza per gli operatori tutti: funzionari, magistrati, avvocati, appartenenti alle forze di pubblica sicurezza e utenti.

In questa prospettiva il Ministero ha provveduto ad implementare i servizi amministrativi resi in modalità cosiddetto *smart working*, e ha potenziato le dotazioni informatiche.

Nel medesima prospettiva il Governo, con il Decreto Ristori, del 28 ottobre 2020, ha introdotto importanti innovazioni processuali per consentire di svolgere da remoto alcune attività. Dall'interrogatorio di garanzia a seguito di emissione di misura cautelare, alla partecipazione alle udienze delle persone detenute, internate, in stadio di custodia cautelare, fermate o arrestate, alle udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, parti private e rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, interpreti, consulenti o periti.

Non possono invece essere tenute mediante collegamenti da remoto le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché le udienze di discussione e, salvo che le parti vi acconsentano, le udienze preliminari e dibattimentali.

Viene inoltre sancito il principio che, in ambito penale, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze presso gli uffici delle procure e presso i tribunali av-

venga esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico, prevedendo per gli atti non compresi il deposito tramite posta elettronica certificata.

Le udienze civili in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto è stato altresì previsto che possano essere sostituite dal deposito telematico di note scritte, a condizione che tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente, evitando così spostamenti fisici.

Insieme a importanti norme processuali, nel testo del decreto-legge c.d. Ristori, del 28 ottobre 2020, sono state inserite anche alcune misure relative ai detenuti. La posta in gioco, lo voglio ricordare, è la salute di tutti: della polizia penitenziaria, del personale amministrativo, dei detenuti e anche dei cittadini liberi: perché una diffusione dei contagi, come è evidente, avrebbe ripercussioni sull'intero sistema sanitario e sull'intera collettività.

Una prima misura prevede la possibilità di concedere licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà e per quelli ammessi al lavoro esterno. Tali licenze non potranno tuttavia essere concesse ai condannati per delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale (mafia, terrorismo e gli altri delitti di grave allarme sociale, compresi i delitti di maltrattamento e gli atti persecutori) e rispetto ai delitti di mafia e terrorismo anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, vi sia unicità di disegno criminoso o nesso teleologico tra i reati la cui pena è in esecuzione (connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b* e *c*, del codice di procedura penale).

La seconda misura prevista è la detenzione domiciliare per i detenuti che devono scontare una pena residua non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena. Anche tale misura non potrà essere applicata ai soggetti condannati per delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale (mafia, terrorismo, e gli altri delitti di grave allarme sociale, compresi i delitti di maltrattamento e gli atti persecutori) e rispetto ai delitti di mafia e terrorismo anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, vi sia unicità di disegno criminoso o nesso teleologico tra i reati la cui pena è in esecuzione (connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b* e *c*, del codice di procedura penale); la detenzione domiciliare non potrà

inoltre essere applicata: ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare; ai detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati o oggetto di rapporto disciplinare per disordini o sommosse; ai detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato; e nei casi in cui il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

Insomma, disposizioni equilibrate e ragionevoli che mi auguro siano in grado di contribuire – insieme alle direttive del Dap e dei Provveditorati contenenti significative misure di prevenzione, cura e di gestione dei positivi – a scongiurare una diffusione incontrollabile dei contagi negli istituti penitenziari.

ALLEGATO 2

5-04879 Annibaldi ed altri: Su iniziative da adottare per l'espletamento dell'esame da avvocato 2020/2021.**5-04880 Conte: Sulle iniziative da adottare per garantire la sicurezza rispetto al contenimento del contagio da Covid-19 durante l'esame di abilitazione alla professione forense 2020/2021.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'aggravarsi della situazione sanitaria, che ha indotto il Presidente del Consiglio ad emanare il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, suggerisce di rinviare anche l'espletamento delle prove scritte degli esami d'avvocato programmate per il 15-16-17 dicembre.

Si tratta di una scelta per molti aspetti obbligata, dovuta all'evoluzione del quadro epidemiologico, supportata anche dal Ministero della Salute.

Non possiamo rischiare di trasformare la selezione per l'accesso all'avvocatura in un potenziale focolaio epidemiologico, in presenza di un quadro critico come quello che stiamo vivendo.

Purtroppo, occorre adeguare gli eventi già programmati alla situazione contingente, mantenendo sempre prioritario l'obiettivo di tutelare la salute dei candidati e di proteggere dall'esposizione al rischio di contagio tutti coloro che sono coinvolti nella macchina organizzativa della procedura in questione.

Le esigenze logistiche e organizzative, del resto, non ci consentono di attendere oltre, e anche l'esigenza di programmazione di chi deve sostenere l'esame ci sollecita una decisione rapida.

La proposta di sostenere la prova di accesso alla professione forense con modalità differenti da quelle finora vigenti e, « in particolare, attraverso l'eliminazione delle

prove scritte » e l'introduzione di una sola prova orale abilitante, non appare idonea a garantire, con certezza, maggiore celerità, sicurezza e, al contempo, quella qualità della selezione che è necessario assicurare.

L'avvocato è chiamato a svolgere un ruolo molto delicato e importante: ed è difficile non convenire sulla necessità di garantire che il relativo esame, sebbene in una situazione di emergenza come quella attuale, mantenga comunque criteri che assicurino la qualità della selezione e i presupposti che ne governano le regole di accesso.

A breve indicheremo la nuova data dell'esame: al momento, sembra ragionevole ipotizzare che la prova si possa tenere nella primavera del 2021.

Il Ministero, confrontandosi con gli altri interlocutori coinvolti, valuterà ogni soluzione per ridurre i tempi della procedura e accelerare la correzione delle prove scritte, in modo da neutralizzare, o comunque diminuire quanto più possibile, gli effetti di questo rinvio.

Il Ministero, voglio inoltre sottolineare, è impegnato a garantire il completamento della procedura d'esame orale per coloro che hanno superato gli scritti nel 2019, con modalità che garantiscano la sicurezza e la salute dei candidati e dei membri delle commissioni.

ALLEGATO 3

5-04881 Zanettin: In merito a fatti accaduti ai danni di detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente,

il Governo è nuovamente chiamato a riferire su quanto accaduto il 6 aprile all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Come il Governo ha già avuto modo di sottolineare, ed in particolare il sottosegretario on. Vittorio Ferraresi in sede di interpellanza urgente, lo scorso 16 ottobre, i fatti rappresentati dall'interrogazione formano oggetto di un'inchiesta penale aperta dalla locale Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, originata da plurime denunce presentate dal garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Campania, dal legale rappresentante dell'associazione Il Carcere Possibile ONLUS, dal presidente dell'associazione Antigone ONLUS, da svariati familiari di detenuti e, direttamente, da alcuni detenuti. Denunce tutte aventi ad oggetto episodi di presunti maltrattamenti, pestaggi e violenze che i detenuti ristretti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere avrebbero subito nel pomeriggio del 6 aprile 2020. L'inchiesta risulta tuttora in corso ed è coperta dal segreto d'indagine.

Come ricostruito dal DAP e già ricordato dal sottosegretario Ferraresi, « in data 5 aprile 2020 presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, precisamente al reparto "Nilo", immediatamente dopo la messa in onda di un servizio giornalistico che riportava la dichiarazione del garante regionale sui casi di positività riscontrati nella stessa giornata presso il reparto "Tamigi", i detenuti allocati presso il reparto "Nilo" inscenavano una manifestazione di protesta... Gli stessi, attraverso la demolizione di numerose suppellettili e arredi dell'amministrazione (tra cui brande, tavoli

e sgabelli), e non solo, si barricavano all'interno delle sezioni di allocazione, impedendo ogni accesso al personale penitenziario. Inutili sono stati i tentativi di mediazione compiuti sul posto dal comandante del reparto e dal personale ivi presente. In quelle ore il comandante, per le vie brevi, ha richiesto ausilio di risorse, avendo ricevuto minacce di ritorsione da parte dei detenuti rivoltosi qualora si fosse fatta irruzione per il doveroso ripristino dell'ordine e della sicurezza. L'iniziativa è apparsa pretestuosa rispetto ai fatti della giornata, che avevano visto proficuamente collaborare personale penitenziario e sanitario unitamente alle persone detenute del reparto "Tamigi", ovvero quello interessato al citato caso di positività al COVID-19.

A testimonianza dell'efficacia dell'intervento effettuato al reparto "Tamigi", nessuna manifestazione veniva posta in essere, nonostante la legittima e comprensibile tensione. Solo in tarda serata, dopo la costante azione di dialogo, la manifestazione di protesta è rientrata progressivamente in tutte le sezioni detentive del reparto "Nilo". Il giorno seguente, ovvero il 6 aprile 2020, è stata disposta l'esecuzione di una perquisizione straordinaria all'interno del reparto "Nilo". Si è trattato di una doverosa azione di ripristino di legalità e agibilità dell'intero reparto, alla quale ha concorso, oltre che il personale dell'istituto, anche un'aliquota di personale del gruppo di supporto agli interventi. Tale impiego si è reso necessario, attesa la presenza nel reparto in questione di circa 300 ristretti (allocati in 84 camere di pernottamento nelle quali si doveva procedere contemporaneamente), non potendosi escludere che i disordini si estendessero in altri reparti detentivi. Nelle operazioni in questione taluni detenuti hanno opposto resistenza. Dodici, in partico-

lare, venivano individuati e rapportati disciplinarmente.

Tutti risultano essere stati sanzionati, ai sensi dell'articolo 39 dell'ordinamento penitenziario, con 15 giorni di esclusione dalle attività in comune.

Ciò posto, quanto al versante prettamente giudiziario, risulta che, in data 11 giugno, alle ore 7,30, personale appartenente all'Arma dei carabinieri, su disposizione della citata procura della Repubblica, ha provveduto a notificare al personale di Polizia penitenziaria e ai dirigenti in forza all'istituto atti giudiziari. Da quanto comunicato al DAP, la notifica degli atti giudiziari risulterebbe avvenuta nel viale adiacente all'istituto, ove si è proceduto altresì all'identificazione del personale civile di polizia che si accingeva a fare ingresso in carcere, alla presenza dei familiari dei detenuti e dei passanti. In tale contesto la tensione si è acuita, al punto che alcuni agenti del Corpo sono saliti sul tetto della caserma per manifestare il proprio disappunto relativamente alle modalità impiegate nell'attività sopradescritte. Ciò portava all'intervento del procuratore aggiunto della procura di Santa Maria Capua Vetere, dottor Milita, che, congiuntamente al comandante e al direttore, si è attivato al fine di far desistere il personale del Corpo da tale forma di protesta. La difficile situazione ha dato luogo anche a problemi di copertura dei posti di servizio, in quanto il personale si mostrava restio a iniziare regolarmente il turno di lavoro. Contemporaneamente, per lo stesso procedimento, venivano effettuate perquisizioni dei locali di sorveglianza generale, del reparto "Nilo" e dell'ufficio del commissario e del coordinatore del predetto reparto, del reparto "Danubio" e annessi uffici, dell'ufficio del comandante, dell'ufficio comando e settore P.G., dell'ufficio del vicedirettore, con perquisizione informatica di tutti i dispositivi presenti, nonché effettuava copia di tutti i relativi *hard-disk* e sequestro dei vari documenti cartacei.

Lo stesso provveditore regionale si è recato sul posto interloquendo con le autorità giudiziarie presenti, rappresentando il pieno sostegno dell'amministrazione a creare le migliori condizioni per accertare la verità dei

fatti. Dopo un momento di confronto e aggiornamento con la direttrice Palmieri e i dirigenti di polizia penitenziaria Maietta e Costanzo, il provveditore ha incontrato una folta rappresentanza di personale presente in istituto. A seguito della diffusione della notizia da parte dei TG regionali e nazionali, i detenuti del reparto "Nilo" hanno messo in atto una battitura delle inferriate alle ore 9 e alle ore 19, in segno di approvazione dell'inchiesta della procura e delle dinamiche operative dei carabinieri. La situazione è rientrata nel tardo pomeriggio, alle ore 17,30 circa. Anche in giorni successivi, cioè il 12 e il 13 giugno 2020, si sono verificati gravi episodi di intolleranza alle regole intramurarie, con minacce e aggressioni anche violente agli agenti in servizio da parte di alcuni detenuti, disordini e inizio di incendio doloso alimentato dall'uso di bombolette di gas in dotazione. La nuova condizione di tensione ha determinato, nella mattinata del 13 giugno, l'arrivo in istituto del vice capo del Dipartimento. Nella tarda serata della stessa giornata, inoltre, anche il capo del Dipartimento si è recato personalmente sul posto, incontrando una rappresentanza del personale ivi presente nonché recandosi anche presso l'abitazione privata dell'appartenente al corpo che era stato aggredito, ciò per dimostrare sentita vicinanza e sostegno dell'amministrazione tutta. Inoltre, unitamente al capo del Dipartimento, anche il Ministro ha avuto cura di telefonare ad altri operatori del Corpo rimasti feriti.

Successivamente ai gravi fatti narrati, il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Campania ha proposto l'allontanamento fuori regione dei detenuti segnalati dalla direzione della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere quali promotori dei disordini, distintisi per la loro ferocia nel compimento degli atti turbativi che hanno caratterizzato la rivolta. Con separati provvedimenti, la direzione generale dei detenuti e del trattamento ha disposto l'immediato trasferimento per motivi di sicurezza di tre detenuti ascritti al circuito "Alta sicurezza" e di quattro ascritti al circuito "Media sicurezza", con l'assicurazione, da parte dello stesso provveditore, che avrebbe provveduto a disporre l'allontanamento de-

gli altri detenuti in “Media sicurezza” indicati sempre dalla direzione dell’istituto di Santa Maria Capua Vetere. Infine, nei giorni successivi, altri venti detenuti, appartenenti al circuito dell’alta sicurezza, sono stati trasferiti dalla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere ad altri istituti penitenziari. Ancora, il capo DAP e il vice capo disponevano altresì affinché il direttore del gruppo operativo mobile desse un immediato supporto operativo all’istituto in trattazione, attraverso l’impiego di personale del gruppo stesso. Di fatto, in esecuzione delle disposizioni impartite, grazie alla collaborazione fornita senza indugio dai coordinatori dei reparti operativi mobili, dal personale dei reparti territoriali della sede centrale è stato organizzato, in un brevissimo lasso di tempo, un contingente di 73 unità di Polizia penitenziaria in forza al GOM, giunto nel tardo pomeriggio della medesima giornata presso l’istituto casertano, dove il direttore del gruppo stesso era già presente da alcune ore. Il GOM ha sin da subito coadiuvato il personale del nucleo traduzioni al fine di dar corso ai trasferimenti di tre detenuti comuni cosiddetti pericolosi, ristretti nel reparto “Danubio”, in altri istituti della regione, mentre parte del contingente GOM – 19 unità – ha provveduto al rinforzo di tutti i posti di servizio nei reparti detentivi dell’istituto durante il turno notturno, compreso il reparto “Danubio” interessato dai disordini risolti nella tarda serata dello stesso giorno 13.

Il reparto di Polizia penitenziaria dell’istituto ha sofferto una grave carenza di personale, assente a vario titolo, tanto che si è ritenuto necessario disporre l’implementazione dell’organico attraverso apposita procedura di interpello, adottata dalla Direzione generale del personale delle risorse, la quale ha disposto l’assegnazione, in via provvisoria, presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, di 34 unità del Corpo. Questa è la puntigliosa ricostruzione di quanto occorso, naturalmente, all’esito delle informazioni, allo stato, disponibili, anche in riferimento sia alla situazione generale richiesta dagli interpellanti, sia al primo quesito. Orbene, con riferimento agli agenti del Corpo attinti dagli avvisi di garanzia e da decreti di

perquisizione, si evidenzia che, con nota 3 luglio 2020, il locale provveditore ha trasmesso al DAP l’elenco del personale del Corpo nei confronti del quale è stata data formale comunicazione dell’avvio di procedimento penale da parte della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. E qui veniamo al secondo quesito. Con nota 8 luglio 2020, la competente Direzione generale del personale e delle risorse ha chiesto alla direzione dell’istituto di acquisire, presso la competente autorità giudiziaria, copia integrale degli avvisi di garanzia a carico del personale di Polizia penitenziaria coinvolto, al fine di conoscere le contestazioni provvisorie oggetto dell’atto giudiziario. In assenza di riscontro, con nota 28 settembre 2020, n. 336014, la competente Direzione generale del personale e delle risorse del DAP ha chiesto direttamente alla procura della Repubblica-tribunale di Santa Maria Capua Vetere copia integrale degli avvisi di garanzia, evidenziando che la richiesta costituisce elemento indispensabile ai fini di ogni determinazione da parte di questa amministrazione. Infatti, come sa, se un’indagine è aperta, ovviamente, il DAP o la direzione del carcere, per eventuali accertamenti, deve prima chiedere all’autorità giudiziaria l’assenso ». Detta istanza è stata reiterata il 20 ottobre 2020.

Anche per tale ragione, allo stato, non risulta intrapresa alcuna iniziativa, sia di natura cautelare sia disciplinare, a carico del personale coinvolto.

Quanto alle videoriprese del circuito interno del carcere, oggetto di altro quesito, queste sono state oggetto di sequestro giudiziario, nell’ambito delle attività investigative per cui non si trovano più nella disponibilità dell’amministrazione penitenziaria.

Voglio in conclusione evidenziare, per quanto possa apparire ovvio, che il Governo e in particolare il Ministero della Giustizia sono impegnati a chiarire ogni aspetto della vicenda, in modo da contribuire ad assicurare (attraverso l’esercizio delle proprie competenze) il pieno e sostanziale rispetto delle norme di legge e di Costituzione che disciplinano l’esecuzione penale all’interno degli istituti.

ALLEGATO 4

5-04882 Giannone ed altri: Sul legittimo impedimento degli avvocati in isolamento, quarantena o positivi al Covid-19.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'emergenza sanitaria attualmente in atto si ripercuote inevitabilmente in ambito processuale dove la condizione di quarantena, isolamento o contagio da Covid-19, va ad aggiungersi alle cause già note che, di fatto, impediscono all'avvocato di svolgere appieno le attività connesse all'esercizio della professione.

Per tale ragione, il sistema normativo vigente si trova a fare i conti con una realtà prima non esistente, sebbene in tutta evidenza assimilabile a condizioni di impedimento già conosciute.

La questione sollevata riguarda, infatti, la capacità del sistema di contemplare o assorbire tra gli impedimenti giustificabili anche le situazioni appena evidenziate.

Sul punto, sembra ragionevole ritenere che la questione relativa all'impossibilità del difensore affetto da Covid-19, ovvero in situazione di quarantena o isolamento fiduciario, debba essere qualificata analogamente a ogni altra situazione di impedimento già ampiamente disciplinata.

Invero, i codici di rito, attraverso gli istituti processuali del legittimo impedimento e della sostituzione processuale in sede penale, della rimessione in termini in sede civile, stabiliscono i criteri che devono guidare l'interprete nel considerare un impedimento assoluto o relativo, o una oggettiva impossibilità di rispettare un termine.

Come correttamente affermato dagli interpellanti l'istituto del legittimo impedimento per i difensori è riconosciuto esplicitamente solo in materia penale.

In sede civile il difensore, che a causa di un impedimento, non possa svolgere tem-

pestivamente la propria attività, può avvalersi solo *ex post* dell'istituto della rimessione in termini. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione civile la malattia dell'avvocato va considerata alla stregua di una causa impeditiva non imputabile e consente quindi la remissione in termini solo quando è caratterizzata da imprevedibilità assoluta ed è idonea ad incidere in maniera determinante sulla possibilità di porre in essere gli atti dovuti, in tutti gli altri casi essa non giustifica la mancata organizzazione del professionista.

Ciò detto, laddove ricorrano tutti gli altri presupposti previsti per gli istituti giuridici richiamati, non parrebbero esservi dubbi sul fatto che le limitazioni che sono imposte dall'autorità sanitaria nella situazione del tutto eccezionale che stiamo affrontando, possano costituire un'ipotesi di « temporanea giustificazione oggettiva per l'assenza o per l'impossibilità di compiere attività processuali », che legittima la remissione in termini.

La remotizzazione di una rilevante porzione di attività processuali peraltro potrà consentire l'esercizio dell'attività forense anche a distanza, con ricadute positive specie nei casi di isolamento fiduciario e di quarantena in assenza di sintomi da Covid-19 pur in presenza di accertata positività al virus.

In ogni caso, di fronte ad una situazione inedita, occorrerà monitorare gli orientamenti della giurisprudenza e, laddove emergessero gravi lacune o aporie normative, valutare l'adozione di adeguate iniziative legislative.

ALLEGATO 5

5-04883 Bisa ed altri: Sulla regolarità del concorso in magistratura.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli interroganti ripropongono una questione già portata all'attenzione di questo Ministero e già trattata dallo stesso Ministro lo scorso 14 ottobre in sede di *question time* in aula.

Nel nostro ordinamento le norme che disciplinano le prerogative e i poteri del Ministro della Giustizia escludono che lo stesso possa intervenire sulle scelte di merito compiute dalle Commissioni e Sottocommissioni nella valutazione degli elaborati dei candidati. Come è stato già detto dal Ministro, le deliberazioni adottate dalla Commissione e dalle Sottocommissioni in sede di scrutinio dei temi costituiscono provvedimenti amministrativi connotati da discrezionalità tecnica, sindacabili soltanto dagli organi della giurisdizione amministrativa.

Non a caso, dinanzi al giudice amministrativo pendono attualmente i ricorsi presentati dai candidati esclusi. Su alcuni di essi, peraltro, il TAR Lazio si è recente-

mente pronunciato con ordinanze cautelari di rigetto della sospensiva richiesta dai ricorrenti. Ribadisco, pertanto, che nel vigente assetto istituzionale, la funzione di alta vigilanza assegnata, dall'articolo 19 del regio decreto n. 1860 del 1925, al Ministro della Giustizia sulla regolarità degli esami si esplica nella costante verifica della regolarità dello svolgimento delle operazioni nel rispetto delle modalità procedurali indicate dalla legge.

Il Ministero della Giustizia, sotto il profilo organizzativo, garantisce il supporto tecnico, curando le attività di segreteria e mettendo a disposizione risorse e personale amministrativo del suo Dicastero. Le uniche circostanze che legittimerebbero l'attivazione del potere di Alta Sorveglianza sugli esami assegnato al Ministro sarebbero integrate da anomalie procedurali e gestionali del concorso ben diverse, quindi, dalle scelte di merito compiute dalla commissione.

ALLEGATO 6

5-04950 Maschio e Varchi: Sulle mancate iniziative per mettere in sicurezza gli istituti penitenziari nel periodo dell'emergenza sanitaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente,

insieme a importanti norme processuali, nel testo del decreto-legge cosiddetta Ristori, del 28 ottobre 2020, sono state inserite anche misure relative ai detenuti che era necessario approvare al più presto proprio per contenere i rischi di una diffusione dei contagi negli istituti penitenziari. Come ho avuto modo di sottolineare nella precedente risposta alla interrogazione dell'on. Giuliano, la posta in gioco è la salute di tutti: della polizia penitenziaria, del personale amministrativo, dei detenuti e anche dei cittadini liberi: perché una diffusione dei contagi avrebbe ripercussioni sull'intero sistema sanitario e sull'intera collettività.

Una prima misura prevede la possibilità di concedere licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà e per quelli ammessi al lavoro esterno. Tali licenze non potranno tuttavia essere concesse ai condannati per delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale (mafia, terrorismo e gli altri delitti di grave allarme sociale, compresi i delitti di maltrattamento e gli atti persecutori) e rispetto ai delitti di mafia e terrorismo anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, vi sia unicità di disegno criminoso o nesso teleologico tra i reati la cui pena è in esecuzione (connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b* e *c*, del codice di procedura penale).

Analogamente, la seconda misura prevista — la detenzione domiciliare per i detenuti che devono scontare una pena residua non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior

pena — non potrà essere applicata ai soggetti condannati per delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale (mafia, terrorismo, ecc...) e rispetto ai delitti di mafia e terrorismo anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, vi sia unicità di disegno criminoso o nesso teleologico tra i reati la cui pena è in esecuzione (connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b* e *c*, del codice di procedura penale); la detenzione domiciliare non potrà inoltre essere applicata: ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare; ai detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati o oggetto di rapporto disciplinare per disordini o sommosse; ai detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato; e nei casi in cui il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

Le licenze premio straordinarie, peraltro, com'è noto, sono previste per i soggetti già ammessi alla Semilibertà, così come i permessi premio straordinari solo in favore di detenuti già ammessi al lavoro esterno: quindi misure in favore di detenuti per cui la Magistratura di Sorveglianza ha già effettuato un vaglio circa l'attuale pericolosità sociale e quindi circa la meritevolezza del beneficio.

Anche per la detenzione domiciliare, che è bene ricordare costituisce una modalità di espiatione della pena, il vaglio circa la concreta applicazione è, naturalmente, rimesso alla prudente valutazione da parte della Magistratura di sorveglianza,

a cui rinnovo i ringraziamenti per la delicata funzione che è chiamata a svolgere.

Insomma, nessun « libera tutti » come temuto o paventato dagli interroganti, ma disposizioni ragionevoli che mi auguro siano in grado di contribuire ad evitare una diffusione incontrollabile dei contagi negli istituti penitenziari.

Il Ministero della Giustizia, il Dap, i Provveditorati, insieme ai Direttori e con la collaborazione di tutto il personale – voglio infine sottolineare – non hanno mai smesso di predisporre (anche) importanti misure

organizzative di prevenzione, di cura e di gestione dei positivi: dalla misurazione della temperatura, alla fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale, alla predisposizione di spazi ove effettuare periodi di isolamento cautelativo per i nuovi ingressi e per coloro che hanno avuto contatti con positivi, alla effettuazione di tamponi.

Ancora, il DAP procede a riunioni settimanali con i Provveditori, così da monitorare costantemente l'evolversi della situazione; anche in stretto contatto con le Autorità sanitarie locali.